

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6484 del 21/11/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 ESSERE S.p.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 allegata alla Delibera di G.R. n. 2357/2016 del 21.12.2016, per l'esercizio dell'installazione adibita a incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti n.32 in Comune di Forlì. Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6794 del 21/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-octies, comma 4 – **ESSERE S.p.A.** - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 allegata alla Delibera di G.R. n. 2357/2016 del 21.12.2016, per l'esercizio dell'installazione adibita a incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti n.32 in Comune di Forlì. **Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall'emanazione delle BAT conclusioni riferite all'attività principale dell'installazione;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01/01/2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del Portale Regionale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la “Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019” che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti, pubblicata sulla gazzetta UE in data 03.12.2019.
- la determinazione del Dirigente Dott. Valerio Marroni della Regione Emilia-Romagna n. 10180 del 17/06/2020, con la quale è stato approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2019/2010 relative all'incenerimento dei rifiuti;

Dato atto che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 del 21.12.2016 è stato approvato il *"provvedimento di VIA del progetto relativo alle modifiche gestionali e potenziamento trattamento fumi dell'impianto di termovalorizzatore nel sito in via Zotti nel Comune di Forlì proposto da Mengozzi SpA. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)"* che ricomprende l'Autorizzazione Integrata Ambientale approvata con DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016 avente ad oggetto *"Mengozzi S.p.A. Via Nicola Sacco 25 Forlì. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'inceneritore dei rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti a Forlì"*;
- con determinazione n. DET-AMB-2017-440 del 30.01.2017 Arpae ha preso atto dell'efficacia dell'AIA e ha conseguentemente aggiornato le tempistiche relative alle prescrizioni e al Piano di Miglioramento;

Considerato che con DET-AMB-3971 del 26.08.2020 è stata volturata l'autorizzazione integrata ambientale in favore di Essere S.p.A.;

Viste le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale approvate con:

Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3045 del 15.06.2017,
Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4363 del 17.08.2017,
Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2043 del 27.04.2018,
Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6802 del 28.12.2018,
Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-590 del 08.02.2019,
Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1512 del 27.03.2019,
Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-21 del 07.01.2020,
Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2866 del 22.06.2020,
Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3052 del 17.06.2021,
Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3084 del 17.06.2022.

Dato atto che l'istanza di riesame è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna, prorogata con note del 19.08.2022 PG/2022/84109 e del 09.08.2022 PG/2022/131752 al 30.09.2022 al fine di permettere la conclusione della Valutazione Ambientale Preliminare presentata da Essere S.p.A. alla Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che:

1. in data 11.10.2022, con la nota PG/2022/166411, questa Agenzia ha comunicato al Gestore e agli Enti coinvolti l'esito negativo della verifica di completezza;
2. in data 09.11.2022 è stata presentata la documentazione a completamento acquisita al PG/2022/184108;

3. in data 13.12.2022, con la nota PG/2022/203774, questa Agenzia ha comunicato al Gestore e agli Enti coinvolti l'esito positivo della verifica di completezza e l'avvio del procedimento;
4. in data 13.12.2022, con la nota PG/2022/203777, questa Agenzia ha comunicato al Servizio Territoriale di Arpae l'esito positivo della verifica di completezza e con la medesima ha richiesto contributo istruttorio comprensivo del parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
5. in data 14.12.2022 con nota acquisita al PG/2022/204203 HERA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha rilasciato parere favorevole alla variante richiesta da Essere S.p.A. in merito alla variante al progetto approvato in VIA (chiusura della strada con cancello e conseguentemente spostamento dell'infrastruttura a servizio dello scarico fognario);
6. in data 21.12.2022 sul BURERT- Parte Seconda n. 377 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento di riesame di AIA;
7. in data 19.01.2023, con nota PG/2023/10160, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria e convocata la prima seduta della stessa in modalità sincrona;
8. in data 02.02.2023 con nota acquisita al PG/2023/191460 i Vigili del Fuoco hanno comunicato l'impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi, inoltrando contestualmente l'ultimo parere al progetto presentato dal gestore del 15.09.2020 ;
9. in data 16.03.2023 si è svolta la prima seduta di Conferenza di Servizi conclusasi con richiesta di integrazioni, inoltrata al Gestore nella medesima data, con nota PG/2023/28275, redatta anche sulla base del contributo istruttorio del Servizio Territoriale di questa Agenzia formalizzato con nota del 13.02.2023 acquisita al PG/2023/25942;
10. con nota del 27.06.2023 acquisita al PG/2023/28275 il Gestore ha richiesto proroga, concessa con nota del 03.07.2023 PG/2023/115775;
11. con nota del 18.08.2023 acquisita al PG/2023/142213 il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste Forlì (TAAF) ha trasmesso, fuori dal termine previsto dall'art. 29-quater comma 4 del D.Lgs 152/06 osservazioni;
12. con nota del 09.11.2023 acquisita al PG/2023/190297 il WWF ha trasmesso, fuori dal termine previsto dall'art. 29-quater comma 4 del D.Lgs 152/06, osservazioni;
13. con nota del 10.11.2023 acquisita al PG/2023/191312 il Comitato di Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano ha trasmesso, fuori dal termine previsto dall'art. 29-quater comma 4 del D.Lgs 152/06, osservazioni;
14. in data 28.11.2023 il Gestore ha caricato gli elaborati richiesti sul Portale Regionale IPPC-AIA, con nota acquisita al PG/2023/202010;
15. in data 11.01.2024, con nota PG/2024/5240, è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona;

16. in data 31.01.2024 con nota acquisita al PG/2024/18755 HERA S.p.A. ha trasmesso il proprio parere in merito agli scarichi in fognatura;
17. in data 31.01.2024 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, nel corso della quale la Conferenza ha preso atto che, avendo il Gestore richiesto alcune modifiche la cui esclusione dalla procedura di assoggettabilità a VIA è pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna successivamente all'avvio del procedimento di riesame, i termini del procedimento, interrotti con la richiesta di integrazioni, iniziavano nuovamente a decorrere;
18. in data 21.03.2024, con nota acquisita al PG/2024/53882, HERA S.p.A. ha espresso il parere in merito allo scarico in rete fognaria e alle deroghe richieste;
19. in data 14.05.2024, con nota PG/2024/88591, è stata convocata la terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona;
20. in data 06.06.2024 si è svolta la terza seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale sono state condivise e approvate le considerazioni alle osservazioni presentate da TAAF, WWF e Comitato di Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano, alle quali il Gestore non ha presentato controdeduzioni, come di seguito riportato:

“”

4) OSSERVAZIONI

Le osservazioni presentate sono le seguenti:

- TAAF - nota acquisita al PG/2023/142213 in data 18.08.2023;
- WWF - nota acquisita al PG/2023/190297 del 09.11.2023;
- Comitato di quartiere Pianta Ospedaletto Coriano - nota acquisita al PG/191312 del 10.11.2023.

Gli artt. 9 e 10 della L.R. 21/2004 riportano:

Art. 9 - Partecipazione alla autorizzazione integrata ambientale “1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURERT, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente. - 2. L'autorità competente comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa all'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale - 1. Per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006. - 2. Il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell'installazione ai requisiti previsti dalla presente legge. Con tale provvedimento l'autorità competente si esprime sulle osservazioni e le controdeduzioni presentate.

Le osservazioni **non** sono pervenute entro il termine indicato (ovvero entro il 19.02.2023) e pertanto l'istruttoria tesa alla richiesta di integrazioni non ne ha potuto tenere conto;

La scrivente Agenzia ha inoltrato, al fine delle eventuali controdeduzioni, le osservazioni al Gestore AIA con note del 25.08.2023 PG/2023/145079 e del 17.11.2023 PG/2023/195621;

Il Gestore non ha controdedotto;

La Conferenza di Servizi condivide le seguenti valutazioni:

1. TAAF

1.1. **Osservazione generale:** il TAAF ritiene che non esista compatibilità alle seguenti BAT: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, e, specificatamente, ritiene che sia grave la non conformità alle BAT 14 e 15 relative alla completezza, efficienza e qualità della combustione, ed alla conduzione stessa del processo di combustione. Il TAAF, oltre alle considerazioni "tecniche" allegare alle osservazioni, propone modifiche di impianto, modifiche operative e modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;

L'Osservazione non è accolta in quanto:

Il procedimento di riesame ha verificato l'allineamento alle BAT citate laddove applicabili

Inoltre, ferme restando le controdeduzioni presentate e le valutazioni della Conferenza di Servizi, il TAAF ha presentato osservazioni, in ritardo, a documentazione incompleta e non integrata, la completezza, efficienza e qualità della combustione, nonché la gestione, l'impianto e il Piano di Monitoraggio e Controllo sono stati verificati e decisi nell'ambito di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e rilascio dell'AIA, che ha tenuto conto anche delle:

- "Best Available Techniques Reference documents " BRefs comunitari per i rifiuti di Agosto 2006.

D.M. 31-01-2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999 n°372"; tale documento, nell'Allegato 2, contiene le "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio.

"Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: "Gestione Rifiuti" approvate con D.M. 29.01.07 e pubblicate sul supplemento ordinario n. 130 alla G. U. del 7 giugno 2007;

- Il Bref sull'efficienza energetica del febbraio 2009 (reference document on best available techniques for energy efficiency – <http://eippcb.jrc.es/reference/ene.html>);

Considerato che, in base a quanto documentato dall'azienda nella domanda di rinnovo dell'autorizzazione A.I.A. approvata a seguito di procedura di VIA conclusasi con Delibera di Giunta Regionale n. 2357/2016 e nella successiva documentazione integrativa, l'inceneritore di rifiuti sanitari di Forlì nella sua attuale configurazione

impiantistica, risulta rispondente ai requisiti ed alle prestazioni imposte dal D.Lgs. n°133/05, così come sostituito dal D.Lgs 152/06.

Inoltre i lavori del Tavolo Tecnico Scientifico, istituito dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 2381 del 21.12.2016, composto da RER, Arpae, Comune di Forlì, Azienda USL, Gestore e Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell'Università di Bologna, hanno:

1. verificato il sistema di controllo e di processo la gestione dell'intero sistema di combustione, post-combustione, generazione di vapore e sistema di quencher dei fumi. Attraverso questa sperimentazione, basata su due campagne di misura che sono state eseguite in condizioni controllabili per il tempo di misura di carico di rifiuto (minimo, medio e massimo carico), al fine di poter comprendere e valutare la maggior parte delle condizioni intermedie. I risultati ottenuti sono riferibili alle condizioni sperimentali anche in termini di incertezza della misura, ma i risultati relativi al tempo di contatto medio della camera combustione, sia pure determinati alle definite condizioni sperimentali, mostrano **valori significativamente superiori ai 2 secondi di tempo di contatto**. I risultati di tale sperimentazione sono stati pubblicati nella Rivista "Waste Management" n. 157 (2023) 91–99 con un articolo dal titolo "Experimental assessment of an indirect method to measure the post-combustion flue gas flow rate in waste-to-energy plant based on multi-point measurements" a cura di G. Bellani, L.Lazzarini, A.Talamelli (Dipartimento di Ingegneria Industriale - Centro di Ricerca Industriale Aerospaziale - Università di Bologna), Moretti (Arpae), M. Zattini (Essere S.p.A.), V.Cozzani, A.Dal Pozzo (Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - Università di Bologna);
2. monitorato e verificato l'impatto degli scarichi dello stabilimento sul sistema depurativo delle acque reflue urbane anche con riferimento in particolare alla portata, ai cloruri, all'azoto nitroso e alla temperatura;
3. analizzato gli effetti sulle emissioni del nuovo elettrofiltro ottimizzandone la gestione per l'ulteriore riduzione dell'emissione di polveri ultrasottili e aerosol;
4. realizzato campagne di comunicazione e di informazione mirate a far conoscere gli standard operativi adottati nei processi produttivi, i valori delle emissioni ed immissioni ed i relativi fattori di controllo e di intervento, nella logica della massima trasparenza ed informazione ai cittadini.

1.2. **BAT 1:** L'osservazione verte sulle tipologie di monitoraggio dell'impianto, sugli sforamenti e propone:

- 1.2.1. di aggiungere alle variabili monitorate dal DCS (valori semiorari) la temperatura dei fumi a monte dei filtri a manica.

Osservazione non accolta in quanto incongrua. La temperatura è già monitorata a monte dei filtri a manica. In ogni caso si precisa che il sistema di gestione della BAT 1 non determina il tipo puntuale di monitoraggio

applicato, determinato nelle sezioni dedicate delle BAT (Considerazioni generali e BAT 4) e dalla normativa vigente.

- 1.2.2. di aggiungere le seguenti variabili monitorate dal DCS relative al sistema di trattamento dei reflui liquidi: portata dei reflui scaricati al sistema di trattamento cittadino, temperatura di tali reflui, portata dell'acqua di ricircolo ai lavatori, temperatura e portata dell'acqua di ricircolo ai lavatori in uscita dalle torri di raffreddamento, temperatura ambiente.

Osservazione non accolta in quanto incongrua. Il sistema di gestione della BAT 1 non determina il tipo puntuale di monitoraggio applicato, determinato nelle sezioni dedicate delle BAT (Considerazioni generali e BAT 32) e dalla normativa vigente. Quanto richiesto non è contemplato in tali BAT e per quanto riguarda la misurazione della portata è già presente (prescrizione n. 62 dell'AIA in vigore e ribadita nella presente autorizzazione).

- 1.3. **BAT 3:** L'osservazione mette in dubbio l'applicazione dell'AIA vigente proponendo:

- 1.3.1. di predisporre registrazione di portata temperatura e pH dei reflui scaricati al sistema di depurazione cittadino e di pubblicazione di tali dati.

Osservazione non accolta in quanto incongrua. Fermo restando che è già presente il sistema di registrazione di portata, temperatura e pH, l'osservazione non è accolta in quanto le norme vigenti impongono la pubblicazione annuale dei report (pubblicati nel sito IPPC regionale) e tali dati sono inerenti il rapporto Gestore del SII e Gestore AIA.

- 1.3.2. di predisporre la registrazione di portata, temperatura e pH delle acque di trattamento delle scorie dai forni.

Osservazione non accolta in quanto le scorie non vengono trattate ma solo raffreddate, e le acque di raffreddamento vengono depurate nel sistema di depurazione chimico-fisico il cui scarico è regolarmente monitorato.

- 1.4. **BAT 4, 5 e 6:** L'osservazione verte sull'assunto che le misurazioni effettuate da Arpae non siano effettuate nelle condizioni prescritte dalla norma, e che ci siano condizioni di funzionamento dell'impianto "fuori norma".

Fermo restando che le misure effettuate da Arpae vengono condotte nel pieno rispetto delle normative in vigore, ad assetto "normale" di impianto, si precisa che le misure sono state eseguite con potenzialità spesso superiore al 80% e, comunque, sempre in condizione di rappresentatività del rateo emissivo dell'impianto. Come è noto non è possibile eseguire le misure imponendo il regime massimo in primo luogo per una questione di conducibilità dell'impianto, ed in secondo luogo per non inficiare le misure stesse a causa di una modalità di condizione non reale ma forzata.

- 1.4.1. l'osservazione propone che sia installato un adeguato misuratore in continuo del tenore di polveri sottili emesse dal camino.

Osservazione non attuabile. Le polveri totali sono attualmente misurate in continuo come ben evidente dall'AIA e dagli elaborati presentati, così come prevede precipuamente la BAT 4, già applicata. Per quanto riguarda il PM10 e PM2.5 non esistono misuratori in continuo, ma ne viene effettuata la misura discontinua. Si precisa che il dato comunque emerge chiaramente dalla misurazione QAL2.

- 1.4.2. l'osservazione propone che sia monitorata la quantità di ceneri estratte dal generatore di vapore e siano certificate le vie di smaltimento di tali ceneri, che sono da considerare pericolose in quanto ricche di metalli pesanti.

L'osservazione non è accolta in quanto chiede quanto prescritto già dalla normativa. Infatti, com'è noto, la misurazione delle quantità e il tracciamento delle vie di smaltimento è regolamentato dal D.Lgs 152/06 con particolare riferimento agli artt. 190 e 193, pertanto tali azioni, regolamentate e sanzionate dalle norme vigenti, non sono prescrivibili in AIA.

- 1.4.3. che sia monitorata la quantità di polveri estratte dal doppio sistema di filtri a manica e che siano certificate le vie di smaltimento di tali polveri, che sono da considerare pericolose in quanto ricche di carboni attivi che hanno adsorbito gli inquinanti.

L'osservazione non è accolta per le stesse considerazioni del punto precedente, l'osservazione propone quanto già stabilito dalle norme vigenti.

- 1.4.4. che i monitoraggi effettuati in sede ispettiva dalle Autorità di controllo, sia in condizioni normale a pieno carico sia in condizioni di OTNOC (esercizio con il sistema di Quencher), siano oggetto di "protocolli" che non solo indichino la normativa da usare e i campionamenti ma anche impongano la certificazione dello stato dell'impianto per un congruo tempo prima e durante le misure e i campionamenti (e allegano esempio).

Osservazione non accolta in quanto chiede quanto prescritto già dalla normativa. Infatti non è comprensibile cosa si intenda per "protocollo" a fronte del fatto che il Piano di Monitoraggio e Controllo è proposto dal Gestore, emendato da Arpae e approvato dalla Conferenza di Servizi nonché parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione. E' inoltre noto che le visite ispettive, ordinarie e straordinarie, sono effettuate da Arpae, Agenzia con compiti di controllo e vigilanza, in conformità a quanto predisposto dalle Linee Guida SNPA 39/2022. In ogni caso, come previsto dal Gestore nella documentazione presentata, la BAT 5 verrà applicata nei tempi prescritti dalla normativa vigente. Si precisa comunque che i controlli sono stati eseguiti anche in condizioni di funzionamento con il Quencher (che non è una modalità Otnoc) senza rilevare anomalie sui dati se non la superiore temperatura ed umidità assoluta dei fumi.

- 1.4.5. **BAT n. 7-8:** L'osservazione sull'assunto che le scorie, ceneri di caldaia, polveri e fanghi dall'incenerimento sono pericolosi propone di: - trattare tali rifiuti come pericolosi - monitorare con controlli periodici i fanghi prodotti dal

trattamento delle acque di lavaggio dei fumi, e quindi predisporre lo smaltimento adeguato.

L'osservazione non è accolta in quanto chiede quanto prescritto già dalla normativa. Come già precisato, in materia di caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti vige quanto disposto dal D.Lgs 152/06, e com'è noto le autorizzazioni non riportano prescrizioni inerenti obblighi normativi vigenti ed efficaci.

- 1.4.6. **BAT 9:** L'osservazione mira a richiedere la separazione per tipologia dei rifiuti e la loro campionabilità.

Fermo restando che, com'è noto, i rifiuti sanitari non sono campionabili, ma si classificano e caratterizzano secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e DPR 254/2003, l'osservazione propone:

- 1.4.7. identificare chiaramente in AIA le tipologie di rifiuti liquidi che possono essere bruciate nei forni - ciascuno con il proprio numero EER e l'indicazione del potere calorifico - evitando la concessione di incenerimento per le tipologie da potere calorifico superiore al valore medio - massimo tipico dei rifiuti sanitari (circa 3000-3100 Kcal/Kg).

- 1.4.7.1. occorre dotare il sistema di stoccaggio dei rifiuti liquidi di un adeguato sistema di serbatoi, specie ove sia necessario stoccare contemporaneamente rifiuti liquidi diversi la cui miscibilità va controllata prima dello stoccaggio (nota: occorre introdurre procedure di miscelamento) (con riferimento alla BAT 12).

Osservazioni non accolta in quanto il rifiuto liquido è classificato con un EER ed inoltre assoggettato ad un controllo gestionale sulla base del quantitativo massimo immesso in camera di combustione. Detto parametro, infatti, concorre al mantenimento della giusta temperatura nelle condizioni di innalzamento della stessa in camera di combustione. Inoltre le osservazioni sono in contrasto con quanto previsto dalle norme vigenti che vietano la miscelazione (D.Lgs 152/06) se non espressamente richiesta e autorizzata. Tale operazione non è stata richiesta e autorizzata e non è prevista in questa tipologia di impianto che non effettua, appunto, l'operazione di miscelazione dei rifiuti ma solo l'incenerimento. Le modalità di stoccaggio suggerite sono applicate, così come è applicata la BAT 12.

- 1.4.7.2. occorre inoltre rivedere il sistema di introduzione dei rifiuti liquidi nei forni, con una loro migliore - più ampia spazialmente - distribuzione nei forni, che - come noto - hanno un'eccessiva snellezza (rapporto L/D pari a 4).

Osservazione non accolta in quanto non adeguatamente motivata e comprensibile.

- 1.4.7.3. occorre imporre un limite della portata massima dei rifiuti iniettabili nei forni, da determinare con uno studio ad “hoc”.

Osservazione non accolta in quanto non adeguatamente motivata. Si tenga inoltre presente che esiste già un valore massimo di rifiuto liquido iniettabili che anni di osservazione ha valutato essere congruo

- 1.4.7.4. occorre dotare l'impianto d'iniezione dei rifiuti d'un adeguato sistema di controllo derivativo ad elevata amplificazione che riduca, fino eventualmente ad annullare transitoriamente, la portata di rifiuto istantanea iniettata nei forni, in caso di repentino aumento di temperatura dei fumi.

Osservazione non accolta in quanto non aderente alle BAT

- 1.4.8. **BAT 14-15:** L'osservazione sostiene la non conformità alle BAT 14 e 15 sulla base di elaborazione dei dati di funzionamento, mentre la BAT chiede l'applicazione di procedure e controlli avanzati. Inoltre l'osservazione argomenta temi affrontati nei precedenti procedimenti.

L'osservazione non è accoglibile in quanto travisa il senso delle BAT, le BAT sono applicate. Le considerazioni tecniche fornite sono incongrue con quanto concluso nei procedimenti di approvazione, rilascio, riesame, valutazione ambientale, Tavolo Tecnico Scientifico (TTS) e Comitato Tecnico Permanente per le ragioni già ampiamente riportate negli atti pregressi e relativi a tali organi partecipati dagli Enti di controllo e governo del territorio, nonché di tutela della salute, anche in virtù del fatto che il procedimento in esame si occupa di verificare solo la conformità alle BAT.

- 1.4.9. **BAT 16:** L'osservazione propone:

- 1.4.9.1. che sia stabilito un numero congruo, ma realisticamente limitato, di blocchi annuali d'impianto da non superare (non superiore a 6), inclusi i blocchi necessari per le manutenzioni ordinarie;
- 1.4.9.2. in caso di superamento del numero stabilito di blocchi annuali le Autorità di controllo hanno facoltà di fermare l'impianto allo scopo di individuare le cause del superamento e, d'accordo con il Gestore, autorizzare le necessarie opere volte a rimuovere le cause dell'eccessivo numero di blocchi.

L'osservazione non è accoglibile. Quanto richiesto non ha alcuna attinenza con quanto disposto dalla BAT 16, ovvero “attuare procedure operative (ad esempio l'organizzazione della catena di approvvigionamento, funzionamento continuo piuttosto che discontinuo), per limitare per quanto possibile le operazioni di arresto e avviamento”. Infatti come è noto l'inceneritore lavora in continuo, e non in discontinuo, e pertanto non è soggetto ad arresti e avvii (com'è noto l'“avvio” è l'accensione dell'impianto). Inoltre l'osservazione propone “facoltà” e “accordi col Gestore” alle Autorità di controllo,

che, com'è noto, non agiscono con "facoltà" e nemmeno in accordo con il soggetto controllato. **Osservazione incongrua con la BAT** (attuare una procedura non si traduce nel definire valori minimi di inconvenienti) e contraria alle modalità di controllo, stabilite dalle norme vigenti e non soggette a variazioni autorizzative.

- 1.4.10. **BAT 17:** L'osservazione è volta a considerare l'impianto di incenerimento e di depurazione non progettati propriamente.

Osservazione non accoglibile in quanto, come evidente, parlando di progettazione, questa BAT si applica esclusivamente ai nuovi impianti. In ogni caso l'impianto è stato valutato in due procedimenti di VIA, autorizzato regolarmente fin dalla sua progettazione e non corrisponde alla realtà quanto affermato dall'osservante sul depuratore, già presente prima della procedura di VIA presentata nel 2003.

- 1.4.11. **BAT 18:** L'osservazione propone, oltre quanto già previsto dalla BAT che è risultata applicata:

- 1.4.11.1. di considerare l'esercizio attuale del sistema di Quencher un evento OTNOC non normale.

Osservazione non accoglibile in quanto le OTNOC sono definite come *Condizioni di esercizio diverse da quelle normali* quali, ad esempio, guasto di apparecchiature essenziali per la protezione dell'ambiente, bypass di filtri a maniche durante l'avvio e l'arresto degli impianti. La condizione di OTNOC comporta di conseguenza la fuoriuscita di sostanze inquinanti significativamente più alte delle condizioni di normale esercizio. Quanto verificabile in OTNOC non avviene con il funzionamento del Quencher.

- 1.4.11.2. esercire il sistema di quencher a potenzialità termiche di incenerimento tali da ottenere tenore normale di vapore nei fumi in uscita dal camino (non superiore al 20% in volume alle condizioni di riferimento) e valore normale della temperatura dei fumi scaricati dal camino (non superiore a 55°C).

Osservazione non accoglibile in quanto non adeguatamente giustificata. Non si ravvisa alcuna necessità nel merito visto che le misure durante il funzionamento del Quencher (che non è un impianto di abbattimento ma addirittura è una BAT per mitigare la riformazione di PCDD/F) non determina cambiamenti sostanziali alle concentrazioni di inquinanti al camino. Inoltre l'abbassamento della temperatura del camino determina la riduzione del contenuto entalpico dello stesso con riflessi sulle caratteristiche di diffusione del pennacchio.

2. WWF

- 2.1. Secondo l'osservazione i lavori del TTS furono conclusi senza che il programma fosse stato completato.

Osservazione non accolta, a tal fine si richiama quanto già espresso in merito all'osservazione del TAAF sopra riportato, dove è evidente che i lavori si sono conclusi.

- 2.2. Viene presentato uno studio "indipendente Ente Terzo", il CNR - STEMS, che osserva in merito alla rispondenza dell'impianto alle BAT n. 14 e 15 e, indirettamente, alle BAT n. 3, 7 e 8.

Osservazione non accolta per le seguenti considerazioni. Fermo restando che la conduzione del procedimento di riesame è condotta da un Ente Terzo, ovvero Arpae, e che in Conferenza di Servizi sono rappresentati altri due Enti Terzi, il Comune di Forlì e l'AUSL Romagna, nonché il Gestore del Servizio Idrico Integrato, si riportano di seguito le principali valutazioni:

Innanzitutto nella relazione vengono individuati dei tempi di contatto considerando rifiuti ospedalieri con PCI variabile tratti dalla letteratura. Lo studio è stato pensato proprio per uscire da questa impasse, misurando direttamente in impianto le grandezze necessarie al bilancio di massa. Quindi, una valutazione su dati bibliografici ad oggi non è accettabile alla luce degli sforzi e risorse messi in campo finora.

Una valutazione reale viene invece effettuata dallo studio Ciclope che, per periodi di tempo rappresentativo e nella variabilità delle condizioni che si verificano realmente con la tipologia dei rifiuti conferiti, hanno misurato i tempi di contatto e la variabilità intrinseca dello stesso.

Il documento del CNR valuta che qualora il cosiddetto "rifiuto 2" arrivasse saturando la capacità di combustione dell'impianto, si arriverebbe ad una condizione di non superamento dei 2 secondi del tempo di contatto richiesti dalla norma.

I tempi di contatto misurati, nelle rette di regressione ottenute in tutte le condizioni di carichi di rifiuto, in tutte le campagne effettuate ed alle condizioni di impianto presenti, dimostrano che la rappresentatività dei tempi misurati è stata raggiunta.

Le condizioni di "rifiuto 2" che l'estensore considera non sono quelle che sono state misurate in tutte le campagne di misura in campo tant'è che per riprodurle deve miscelare il rifiuto 1 con il 2 in una percentuale di quest'ultimo del 43% arrivando a dire che nella condizione di carico di 5000 kg siamo in prossimità dei due secondi.

Visto che i tempi di contatto sono stati misurati in tutte le condizioni possibili di carico termico e sono tutt'altro che molto prossimi ai 2 secondi, evidentemente questa assunzione semplificata solo attingendo da dati di bibliografia, non rappresenta la realtà misurata sperimentale.

Inoltre si evidenzia il fatto che la regolazione dei carichi di rifiuto avviene anche tenendo conto delle condizioni che si sviluppano in camera di combustione e postcombustione a seguito del carico stesso.

Le condizioni di carico di rifiuto caratterizzato da elevati valori di PCI determina lo sviluppo di condizioni operative incompatibili con la conduzione dell'impianto, pena il suo danneggiamento e massima usura. Quindi con riguardo all'utilizzo di rifiuti con PCI elevato (con aumento della portata volumetrica specifica) si evidenzia che il carico orario viene regolato in funzione delle condizioni operative dell'impianto nel rispetto dei set point impostati a garanzia della sicurezza di conduzione.

Inoltre:

- Com'è noto le MTD, così come enunciate dal D.M. 29.01.2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.", Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2007, n. 130, S.O., sono interamente sostituite dalle BATc, quando emanate. Nel caso di specie l'unico riferimento normativo risulta pertanto essere la "decisione di esecuzione UE 2019/2010 della Commissione Europea del 12.11.2019 con la quale sono state approvate la conclusioni sulla migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'incenerimento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 03.12.2019", motivo per il quale, peraltro, è stato avviato il procedimento di riesame, in ossequio a quanto previsto dall'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06. L'osservazione quindi non è congrua, proprio perchè tali MTD sono revocate.
- Per quanto riguarda l'applicazione delle BAT n. 14 e 15 e, indirettamente, delle BAT n. 3, 7 e 8, l'impianto in questione è conforme, così come si desume precipuamente dall'allegato 2 - § C.3 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - BAT conclusion - INCENERITORE e BREF trasversale sull'efficienza energetica" approvato dalla Conferenza di Servizi.
- In particolare la BAT 14 è applicata per i punti b) e c) (il punto a) non è applicabile all'impianto in quanto i rifiuti vengono direttamente caricati). Pertanto non risultano necessarie, in riferimento a tale BAT, modifiche all'impianto, così come, peraltro, già verificato nel corso del procedimento di VIA del 2016.

Si precisa che i volumi utili delle camere di postcombustione considerati nei calcoli del tempo di contatto sono quelli minimi individuati a suo tempo dal TTS calcolati escludendo completamente le sezioni in cui potevano rimanere teoricamente dubbi in merito alla validità delle condizioni fluidodinamiche presenti (in quanto a turbolenza, velocità e temperatura). I tempi di contatto così individuati determinano i tempi di contatto minimi presenti nelle camere di PCB, che risultano significativamente superiori a 2 secondi in tutte le condizioni di utilizzo.

Quindi il tempo di contatto misurato sperimentalmente è riportato, oltre che nelle conclusioni del TTS, anche nell'articolo scientifico della Rivista "Waste Management" n. 157 (2023) 91–99 con un articolo dal titolo "Experimental

assessment of an indirect method to measure the post-combustion flue gas flow rate in waste-to-energy plant based on multi-point measurements” a cura di G. Bellani, L.Lazzarini, A.Talamelli (Dipartimento di Ingegneria Industriale - Centro di Ricerca Industriale Aerospaziale - Università di Bologna), Moretti (Arpae), M. Zattini (Essere S.p.A.), V.Cozzani, A.Dal Pozzo (Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - Università di Bologna), e che pertanto, ai fini della valutazione positiva di impatto ambientale e autorizzabilità dell'impianto **quanto osservato era già stato risolto nei precedenti procedimenti di VIA, AIA e TTS**, si rimanda a quanto sopra riportato in risposta alla comunicazione del Comune di Forlì che riportava le medesime osservazioni, e pertanto **le osservazioni NON sono accolte**, in quanto le determinazioni richieste hanno un carattere scientifico/sperimentale e non possono essere usate come indicatori fiscali del regolare funzionamento dell'attività, che è assoggettata alle migliori tecnologie e BAT AEL determinati dalle Direttive europee. Inoltre, in considerazione del fatto che tali determinazioni esulano dalla disciplina di settore, risulterebbe comunque illegittimo imporle nell'ambito del riesame di AIA.

3. Comitato di Quartiere

Secondo l'osservazione

- 3.1. Non sono noti i dati di esercizio dell'inceneritore.

Affermazione incongrua. Si precisa al riguardo che i dati di esercizio sono pubblicati, in tempo reale, nel sito Arpae al seguente link: <https://www.arpae.it/it/il-territorio/forli-cesena/in-evidenza-a-forli-cesena/inceneritore-essere-spa>.

- 3.2. Il TTS ha avuto risultati preoccupanti.

Affermazione incongrua. In realtà il TTS ha svolto regolarmente i lavori e non ha evidenziato dati preoccupanti, come già riportato nelle osservazioni precedenti

- 3.3. L'indagine sui contenuti, nelle unghie di bambini, di metalli pesanti, mostra *“una concentrazione nelle aree Est e Nord, che comprendono zona industriale, due inceneritori di rifiuti ed il tratto autostradale, maggiore del 60% rispetto a quella di Ovest e Sud”*, a riprova di una cattiva combustione.”

Nel merito l'AUSL rileva che:

➤ Lo studio riporta dapprima dati meramente descrittivi, definiti dagli stessi autori come *“grossolani”*.

➤ L'analisi statistica inferenziale circa la prevalenza dei 6 metalli maggiormente riscontrati rileva picchi significativi in alcune aree della città. Tuttavia, per la stessa natura dell'analisi utilizzata, gli autori discutono come da *“questo semplice dato osservazionale non sia certo possibile risalire alle fonti emmissive di metalli”*.

➤ Lo studio prevedeva una metodologia di raccolta con più di 20 variabili (v. Materiale Supplementare) considerate possibili confondenti per l'esposizione.

Tuttavia, gli stessi autori dichiarano come per la maggior parte di esse (eccezion fatta per 4 confondenti) *"non siano state ottenute risposte affidabili o valide da prendere in considerazione nell'analisi statistica"*.

➤ Infine, il modello di Tobit aggiustato per le sole covariate ritenute affidabili dai ricercatori (Tab. 3) restituisce associazioni tra residenza e livelli di concentrazione di ciascun metallo (che presentava concentrazioni superiori al LOD) statisticamente non significative per la maggior parte delle variabili.

➤ Effettivamente nel modello aggiustato per le variabili confondenti è stato rilevato un *"elevato contenuto di alluminio nelle aree Est e Nord"*, per il quale, affermano gli autori *"si conoscono meno effetti diretti sulla salute"*.

➤ Si ritengono pertanto corrette e condivisibili le conclusioni degli autori dello studio: *"Il presente studio osservazionale, che ha confrontato la concentrazione dei metalli pesanti nei bambini residenti in quattro differenti aree della città, non consente di risalire alle possibili fonti emissive dei metalli potenzialmente tossici, né può indicare valori di rischio, ed ulteriori e più approfonditi studi dovranno essere condotti per individuare le eventuali sorgenti di inquinamento ambientale"*.

➤ Come precisato nello studio presentato, l'aumento dei metalli pesanti non è stato correlato alla combustione dell'inceneritore Essere S.P.A., ma semplicemente si limita ad osservare che la zona è caratterizzata dalla presenza di *"impianti industriali, due inceneritori per rifiuti e da arterie importanti di traffico stradale"*.

Non si ritiene pertanto congrua l'osservazione.

Per quanto sopra la Conferenza condivide con l'AUSL la non congruità dell'osservazione presentata rispetto allo studio allegato.

La Conferenza di Servizi, all'unanimità, condivide e approva le risposte sopra riportate alle osservazioni presentate.

“”

21. nella medesima seduta di Conferenza del 06.06.2024 l'Agenzia ha risposto alla nota del Comune di Forlì del 01.02.2024, acquisita al PG/2024/20483 come di seguito riportato:

“”

Per quanto concerne la nota del 01.02.2024 acquisita al PG/2024/20483 con la quale il Comune di Forlì ha formulato all'Agenzia la seguente richiesta:

"In merito all'oggetto, nel pieno rispetto della normativa per l'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti snc in Comune di Forlì, si chiede a codesta Agenzia di valutare le presenti eventuali azioni, come riportato nel documento del Comitato Nazionale Ricerche, Istituto per la combustione di Napoli (acquisito con P.G. n. 142053/2023):

1. misura in continuo del tempo medio di permanenza nella camera di postcombustione delle due linee di combustione;

2. *misura in tempo reale della portata dei fumi in uscita dalla camera di postcombustione e la misura del volume effettivo della suddetta camera;*

3. *controllo e regolazione del tenore di Ossigeno in uscita dalla camera di postcombustione;*

4. *stima in continuo del potere calorifico dei rifiuti in ingresso.*

Si ricorda infine che con deliberazione di Consiglio Comunale di Forlì n. 69 del 24 ottobre 2022 è stata approvata la mozione per la prosecuzione della sperimentazione relativa all'applicazione dell'algoritmo di controllo del processo di combustione dell'inceneritore di rifiuti sanitari, già trasmessa ad Arpae in data 23.11.2022 (prot. n. 135987/2022)."

Arpae, dopo attenta valutazione e tenuto conto che le tematiche proposte dal Comune sono state oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi con DGR 2357/2016 e dei lavori del Tavolo Tecnico Scientifico, istituito con DGR 2381/2016 e conclusosi in data 12.11.2020, esprime quanto di seguito riportato:

1. *misura in continuo del tempo medio di permanenza nella camera di postcombustione delle due linee di combustione;* nel merito del primo punto come già in precedenza riferito, si precisa che la misura, intesa come determinazione diretta, non è possibile. La stima indiretta, si era prospettata nell'ambito del TTS, poteva essere valutata mediante un algoritmo da definire e sperimentare con la collaborazione dell'Università.
2. *misura in tempo reale della portata dei fumi in uscita dalla camera di postcombustione e la misura del volume effettivo della suddetta camera;* la misura diretta in tempo reale della portata dei fumi in uscita dalla camera di postcombustione non è possibile, come già ampiamente dibattuto. Sarebbe possibile la stima indiretta della portata con la definizione dell'algoritmo di cui al punto 1). Per la misura del volume effettivo delle camere (si ricorda che sono due camere di post combustione) si rimanda a tutte le relazioni già prodotte nelle quali sono stati determinati i volumi delle camere di postcombustione (cfr. gli atti a corredo del procedimento di VIA di cui alla DGR 2357/2016 così come esplicitato nel parere Arpae del 27.01.2016 PGFC/2016/934, quale ratifica di quanto espresso nella Conferenza di Servizi conclusiva del 26.01.2016).

In ogni caso i volumi considerati nei calcoli del tempo di contatto sono quelli minimi individuati a suo tempo dal TTS calcolati escludendo completamente le sezioni in cui potevano rimanere teoricamente dubbi in merito alla validità delle condizioni fluidodinamiche presenti (in quanto a turbolenza, velocità e temperatura). I tempi di contatto così individuati determinano i tempi di contatto minimi presenti nelle camere di PCB, che risultano significativamente superiori a 2 secondi in tutte le condizioni di utilizzo.

3. *controllo e regolazione del tenore di Ossigeno in uscita dalla camera di postcombustione;* come indicato in tutte le relazioni in camera di postcombustione sono presenti due sonde per la misura dell'ossigeno. Per la regolazione, vista la mancanza dell'immissione di aria di combustione secondaria, non è possibile regolare direttamente l'ossigeno che invece può essere regolato con l'aria primaria di combustione.
4. *stima in continuo del potere calorifico dei rifiuti in ingresso.* La stima media annua del pci del rifiuto è già oggetto di valutazione e reporting. La stima in continuo renderebbe

necessaria l'implementazione di un algoritmo specifico, sperimentale e non potrebbero essere usate come indicatori fiscali del regolare funzionamento dell'attività che è assoggettata alle migliori tecnologie e al rispetto dei BAT Ael determinati dalle Direttive europee. Nell'ambito dell'AIA, inoltre, non è possibile prevedere tali determinazioni perché esulano dalla disciplina di settore. Tali misure possono solo essere oggetto di studio volontario e sperimentazione come a suo tempo attuato a fronte di specifica delibera di Giunta Regionale.

Per quanto riguarda la deliberazione di Consiglio Comunale di Forlì n. 69 del 24 ottobre 2022, Arpae è disponibile alla prosecuzione della sperimentazione di che trattasi, auspica e rimane in attesa dell'organizzazione di un istituto amministrativo entro cui svolgere tali attività da parte degli Enti coinvolti, non avendo l'Agenzia tale potere amministrativo, ferma restando la necessaria disponibilità del Gestore.

“”

22. nella medesima seduta del 06.06.2024 la Conferenza di Servizi, condividendo il contributo istruttorio del Servizio Territoriale di questa Agenzia, si è espressa sulle modifiche proposte in sede di istanza di riesame come di seguito riportato:

22.1. Modifica delle modalità di deposito temporaneo delle ceneri pesanti prodotte

Il progetto prevede che il deposito temporaneo delle ceneri pesanti prodotte, attualmente effettuato mediante cassoni scarrabili, sia realizzato all'interno di un manufatto fisso, costituito da muri prefabbricati ("Paver") opportunamente ancorati alla pavimentazione. In considerazione del fatto che:

1. attualmente, sebbene i cassoni scarrabili siano a tenuta stagna, questa non è sempre garantita, fermo restando che le acque di drenaggio che fuoriescono dai cassoni sono comunque raccolte mediante la rete di raccolta delle acque di processo afferente all'impianto di trattamento chimico-fisico di stabilimento;
2. l'invio delle acque di drenaggio all'impianto di trattamento chimico-fisico di stabilimento non comporterà la necessità di alcun intervento sullo stesso;
3. il tunnel retrattile evita la bagnatura delle ceneri pesanti ad opera della pioggia, il dilavamento ed il conseguente aumento del carico inquinante all'impianto di trattamento chimico-fisico delle acque di processo nonché l'appesantimento, con aggravio dei costi di smaltimento;
4. tramite prove di laboratorio è stato stimato che:
 - a. l'acqua di drenaggio rappresenta circa il 3% in peso delle ceneri pesanti. Considerando che le ceneri pesanti rappresentano mediamente il 13,5% del rifiuto sanitario trattato, che la quantità massima/annua trattabile è pari a 32.000 tonnellate, si ha un quantitativo massimo di acqua di drenaggio pari a circa 355 litri al giorno, che rappresentano meno dello 0,05% della portata totale in ingresso all'impianto di depurazione;

b. l'apporto di carico inquinante in ingresso all'impianto di depurazione è trascurabile. Infatti, per la quasi totalità dei parametri analizzati la concentrazione in ingresso all'impianto è già inferiore al valore limite autorizzato in uscita dallo stesso. Relativamente ai parametri per i quali ciò non avviene (Solidi Sospesi Totali, C.O.D. Alluminio, Boro, Cloruri), il maggiore contributo in termini di flusso di massa rispetto all'attuale, va da un minimo dello 0,024% (SST) ad un massimo dello 0,62% (Cloruri).

Si accoglie la proposta del gestore di modifica delle modalità di deposito temporaneo delle ceneri pesanti prodotte, con l'inserimento/modifica delle seguenti **prescrizioni**:

- entro 60 giorni dal rilascio di AIA e comunque prima dell'approntamento del deposito temporaneo delle ceneri pesanti nella configurazione modificata, dovrà essere adeguata e trasmessa l'Istruzione Operativa *IOA.19.02 Gestione rifiuti da forno*;
- Il deposito temporaneo delle ceneri pesanti dovrà risultare sempre al coperto, anche durante le operazioni di spostamento delle ceneri dai cassoni nei quali scaricano i nastri Redler al manufatto fisso. La copertura potrà essere retratta esclusivamente durante le operazioni di carico delle ceneri sui mezzi di trasporto ai fini dell'allontanamento dallo stabilimento, ovvero durante le operazioni di manutenzione straordinaria che lo necessitino, le quali dovranno essere preventivamente comunicate;
- le ceneri pesanti dovranno essere adeguatamente sgrondate prima di essere immesse nel cassone dell'automezzo al fine dell'allontanamento definitivo dal sito. Le ceneri pesanti dovranno essere preferibilmente destinate ad impianti dedicati ad attività di recupero.

22.2. Modifica dei criteri di sostituzione del catalizzatore DENOx e del materiale ADIOX®.

Il Gestore descrive come segue le modifiche richieste

La modifica richiesta consiste nella variazione del criterio di sostituzione del catalizzatore del sistema SDDS presente nel DENOx e del materiale ADIOX® dall'attuale criterio temporale a quello prestazionale.

La modifica si inquadra come modifica non sostanziale in quanto:

1. il catalizzatore presente nel DENOx verrebbe sostituito:

- prima che si realizzino effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, grazie al monitoraggio dell'efficienza di abbattimento;

- mantenendo criteri di prestazione (consumo di ammoniaca ed emissione di questa al camino) entro i limiti dichiarati per il catalizzatore nuovo dal produttore.

Inoltre, il ricorso alla rigenerazione del catalizzatore in luogo della sostituzione, comporterebbe una riduzione dell'approvvigionamento di materie prime (consistente nell'acquisto di un solo pacco di catalizzatore da utilizzare nell'ambito del ciclo di rigenerazione di quelli presenti nel DENOx SCR), favorendone il riciclaggio nell'ambito della gerarchia di gestione dei rifiuti definita dagli strumenti comunitari.

2. il materiale ADIOX® verrebbe sostituito prima che si realizzino effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, grazie al monitoraggio delle emissioni;

- mantenendo la verifica delle caratteristiche strutturali, a garanzia della totale efficienza del sistema.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione tecnica riportata nell'Allegato MNS_1.

In relazione alla sostituzione del **catalizzatore SDDS**, la scrivente agenzia nella precedente istruttoria di VIA e AIA si era basata sulle indicazioni del costruttore che fissava i termini di sostituzione a 5 anni. Preliminarmente occorre considerare che SCR SDSS nasce per lavorare in condizioni particolari (a bassa temperatura ed alta umidità) rispetto agli SCR adottati nella maggioranza degli altri impianti.

Venendo al caso specifico di Essere S.p.A., il gestore richiede di non seguire le indicazioni del costruttore avendo la possibilità di monitorare l'efficienza di abbattimento del catalizzatore attraverso misure di processo come l'apporto di ammoniaca e le concentrazioni a camino anche degli ossidi di Azoto.

Si comprende la richiesta del gestore che valuta che la rigenerazione del Catalizzatore in luogo della sua sostituzione completa verrebbe incontro a criteri di sostenibilità e produzione di minori quantità di rifiuti.

Alla luce della risposta del fornitore dell'impianto SDSS che:

- non esclude la possibilità di rigenerare il catalizzatore eliminando le sostanze che determinano il deterioramento delle sue prestazioni (in particolare il materiale particellare e lo Zolfo ed i suoi composti); detto processo di rigenerazione non viene eseguito da Shell che invece può eseguire i test funzionali sullo stato di efficienza del catalizzatore stesso e sulla necessità di rigenerazione o sostituzione;

- individua la possibilità di monitorare lo stato di funzionamento ottimale del catalizzatore attraverso la misura di vari parametri come pure non pone un limite preciso alla "vita" dello stesso, essendo questa condizionata da eventi di avvelenamento derivanti dal normale funzionamento o da eventi transitori;

- l'individuazione del periodo di 5 anni di funzionamento entro cui fare la sostituzione è una valutazione media del tempo di utilizzo del catalizzatore in condizioni ottimali simulate per l'impianto Essere (allora Mengozzi)

si valuta di **accettare** le richieste del gestore anche tenuto conto dei controlli proposti dal Gestore di seguito riportati:

➤ mantenimento dell'efficienza di abbattimento (riduzione percentuale degli ossidi di azoto) a valori superiori o uguali al 75% attraverso analisi di almeno un campione/anno del catalizzatore;

➤ consumo di ammoniaca (in kg/h di NH₃ al 100% (w/w)) non superiore al 50% di quello teorico e contestuale valutazione della concentrazione in emissione che non deve superare al 50% di 5 mg/Nmc da valutarsi su base mensile (determinata

utilizzando i dati prodotti dallo SME, in mg/Nm³, su base secca e riferita al 11% (v/v) di O₂, senza applicazione delle rette QAL2);

➤ valore della caduta di pressione monte/valle rispetto al DENO_x (parametro già oggetto di monitoraggio) indicativo del grado di frantumazione delle particelle di catalizzatore. Nel merito il Gestore entro 60 giorni dalla notifica dell'AIA comunica il valore di riferimento come indicato dal produttore.

con le seguenti prescrizioni :

- effettuare annualmente le determinazioni analitiche da parte del produttore, per una più completa valutazione nel merito alla necessità di rigenerazione/sostituzione che dovrà essere inviata all'Autorità Competente con il Reporting annuale o via pec al verificarsi delle condizioni di necessità di sostituzione e rigenerazione del catalizzatore.

- mantenimento in impianto di due cariche di catalizzatore pronte per la sostituzione di quello in uso;

In relazione al materiale Adiox, espressamente dedicato all'abbattimento dei microinquinanti e inquinanti organici, il gestore evidenzia che le misure di concentrazione del monitoraggio alle emissioni e delle caratteristiche meccaniche dei corpi di riempimento sono indicatori del deterioramento delle caratteristiche intrinseche del materiale adsorbente.

Le valutazioni fornite in integrazione dal gestore sono esaustive della funzione del materiale Adiox per l'emissione di microinquinanti ed inquinanti organici a camino.

Le valutazioni comparative eseguite nel tempo anche da laboratori diversi individuano innanzitutto un problema di rappresentatività dei campioni di Adiox prelevati per valutare la capacità residua di adsorbimento del supporto stesso.

Occorre pertanto predisporre una modalità di campionamento dei supporti Adiox che possa rendere conto effettivamente della rappresentatività necessaria per fare valutazioni reali e non affette da distorsioni dovute a carenza di rappresentatività del campione.

D'altra parte esiste un campionamento in continuo dei microinquinanti organici a camino che, con cadenza mensile, caratterizzano le concentrazioni medie e flussi di massa di detti inquinanti che vengono diffusi dall' emissione E1.

Il gestore ha inoltre eseguito analisi di PCDD/F e IPA a monte e a valle delle sezioni Adiox delle due torri ad umido su cui sono installate (TL304 e 305); queste analisi permettono di evidenziare che, nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto, l'abbattimento dei microinquinanti organici a monte del sistema adiox è già elevato ed il contributo che queste sezioni Adiox possono dare in termini di abbattimento, in queste condizioni di normale funzionamento, appare limitato.

Esistono però anche condizioni di funzionamento non normali perché legate all'evenienza di transitori; come evidenziato nella relazione del gestore, il sistema Adiox appare comunque di notevole importanza in questi potenziali frangenti nei quali

l'afflusso di microinquinanti organici a monte di dette sezione dovesse divenire sostanzialmente maggiore.

Permane naturalmente il vincolo imprescindibile legato alle caratteristiche di integrità dei supporti Adiox presenti nelle due sezioni di abbattimento.

Alla luce del quadro fornito con le integrazioni presentate dal gestore si valuta di **concedere** il superamento del criterio temporale ma dovranno essere eseguite le seguenti prove aggiuntive

- n. 3 analisi all'anno della capacità residua di adsorbimento e della resistenza a compressione manuale (OIT) del materiale Adiox nelle sezioni delle due torri
- per il primo anno n. 3 analisi all'anno delle concentrazioni monte valle delle sezioni Adiox per poi ridurle ad 1 all'anno nel caso di mantenimento sostanziale delle condizioni di abbattimento del primo campione.
- in caso di ridotta efficienza o efficienza meccanica insufficiente il Gestore provvede a sostituire i corpi di riempimento nel più breve tempo tecnico necessario.

Alla conclusione di questo triennio il gestore dovrà ripresentare una relazione nel merito delle performances del materiale ADIOX dalle quali potranno essere tratte valutazioni più esaustive nel merito della modifica non sostanziale richiesta.

22.3. Installazione nuovo serbatoio di gasolio

La modifica richiesta consiste nell'installazione di un nuovo serbatoio per gasolio da autotrazione, da utilizzare per il rifornimento dei mezzi di proprietà di Essere S.p.A., in aggiunta a quello precedentemente in uso. Il progetto prevede l'installazione di un serbatoio fuori terra, della capacità di 3.000 litri, che sarà posizionato nelle vicinanze della cisterna interrata di proprietà di Ecoeridania S.p.A all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al 110% della capacità geometrica del serbatoio. Il serbatoio previsto risulta omologato a norma di legge secondo il D.M. 22/11/2017 dal Ministero dell'Interno.

La modifica è valutata **accoglibile**

22.4. Modifiche alle modalità di stoccaggio di reagenti per la sanificazione di contenitori

Il progetto prevede l'installazione di tre serbatoi per lo stoccaggio di reagenti (acido peracetico, acido solfammino, soda caustica) utilizzati come ausiliari nel lavaggio/sanificazione dei contenitori, con aumento della capacità di stoccaggio dei tre prodotti rispetto a quella attuale, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà di approvvigionamento.

Attualmente i reagenti in esame sono stoccati in cisternette da 1.000 litri cadauna, dotate di bacini di contenimento e posizionate direttamente in prossimità del luogo di utilizzo, nell'area lavacontenitori.

La soluzione proposta prevede che le cisterne siano dotate di camicie di protezione per Acido Sulfammico e Soda Caustica) e bacino di contenimento per l'acido peracetico.

Le camicie di contenimento avranno una capienza di 10000 l (il serbatoio interno ha una capacità di 6000 litri) mentre il bacino di contenimento per l'acido peracetico avrà una capacità di 13500 litri a fronte di 12000 litri contenuti nella cisterna.

La modifica è valutata **accoglibile** a condizione che venga installato un bacino di contenimento anche per la soda caustica e per l'acido sulfammico onde evitare problemi legati, ad esempio, alla rottura dell'involucro esterno ed interno per eventuali eventi accidentali. Inoltre il bacino di contenimento esterno permetterà di far fronte a problemi derivanti da fuoriuscite durante il caricamento, come argomentato per il serbatoio dell'acido peracetico.

Si propone pertanto la seguente prescrizione:

Il Gestore provvede a dotare ciascuna cisterne per Acido Sulfammico e Soda Caustica di bacino di contenimento aventi una capacità tale da evitare la fuoriuscita della sostanza a seguito di fessurazione. Il disegno quotato delle cisterne e relativi bacini è trasmesso ad Arpa 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di modifica.

22.5. Adeguamento triturazione e trasporto materiale plastico

In relazione all'adeguamento della triturazione e trasporto materiale plastico trattato, l'azienda richiede di sostituire uno dei 3 mulini attualmente presenti.

Con questa modifica rimarrà praticamente invariata la capacità di trattamento, ma nella nuova configurazione si prevede di mantenere in funzionamento continuo n.2 mulini col 3° a disposizione per esigenze particolari. Nella condizione precedente i tre mulini funzionavano contemporaneamente.

Il materiale macinato dai mulini viene trasportato pneumaticamente; l'aria di trasporto depolverata con cicloni e filtri a manica, viene convogliata all' emissione E14 esistente.

Il materiale plastico macinato viene depolverato con ciclone e inviato con trasporto pneumatico, ai silos di stoccaggio.

Dai silos di stoccaggio l'aria di trasporto verrà convogliata verso un nuovo impianto di filtrazione (filtro a manica) da cui si genererà la nuova Emissione E22 che andrà a sostituire le emissioni esistenti E2 ed E3 (eliminate).

La verifica delle caratteristiche del Filtro a manica proposto dal Gestore evidenzia la conformità rispetto alle norme tecniche sugli impianti di abbattimento.

La richiesta è **accoglibile** con le prescrizioni relative alla messa a regime del nuovo punto di emissione come di seguito declinate:

Il Gestore comunica la data di messa in esercizio E22 e la contestuale dismissione dei punti E2 ed E3; entro i successivi 90 giorni dalla data di messa in esercizio il Gestore provvede alla messa a regime dell'impianto e entro i successivi 15 provvede ad effettuare tre autocontrolli al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione; gli esiti degli autocontrolli sono trasmessi in occasione del primo Reporting utile;

22.6. Variazione destinazione d'uso del locale magazzino

Con la modifica si richiede di variare la destinazione d'uso del locale "magazzino pezzi meccanici di ricambio" in locale "deposito attrezzature ditte esterne".

I pezzi meccanici di ricambio verranno allocati nell'attuale locale compressori, autorizzato con DET-AMB-2866-2020 del 22/06/2020 e i compressori, che non sono ancora stati spostati nel nuovo locale, verrebbero mantenuti nella sala trattamento acque.

La richiesta è **accoglibile**.

22.7. Modifica delle modalità di gestione del parco compressori

L'azienda propone di modificare l'attuale parco compressori, sostituendo 3 dei 7 attualmente presenti, con un'unica macchina; questa soluzione deriva da valutazioni economiche e di ingombro.

Nelle normali condizioni di utilizzo il nuovo compressore dovrebbe essere in grado di ovviare alle esigenze dell'impianto, mentre il contributo degli altri consentirà di ovviare ad eventuali problemi del compressore principale. I compressori saranno mantenuti nel locale sala trattamento acque dove attualmente sono posti, mentre la sala compressori autorizzata a tale destinazione nel corso del riesame 2017 sarà invece utilizzata come magazzino pezzi di ricambio.

La richiesta è **accoglibile**.

22.8. Approvvigionamento energetico durante i periodi di indisponibilità della rete TERNA

Con la modifica proposta si richiede di avere la possibilità di esercire l'impianto in isola in caso di blackout elettrico, in modo da poter proseguire con la normale conduzione impiantistica, limitando l'uso del gruppo elettrogeno solo in caso di fermo turbina.

Per far ciò sarà necessario procedere con l'ampliamento del quadro elettrico asservito ai forni.

La richiesta è **accoglibile**.

22.9. Modifica pianta dello stabilimento

Le modifiche richieste comportano la necessità di riorganizzare alcune aree dell'impianto. Inoltre, nell'ottica di un più razionale uso dello spazio, oltre a quanto dettagliato ai punti precedenti, risulta opportuna la ridefinizione delle aree di deposito dei rifiuti. Nello specifico, il container dedicato al deposito temporaneo della lana di roccia (n. 14 planimetria 3D-2) ed il cassone scarrabile destinato al deposito temporaneo del materiale refrattario (n. 4 planimetria 3D-2) verranno spostati di circa 20 metri rispetto al posizionamento attuale.

In base a quanto sopra, sono state aggiornate le Planimetrie 3D-1 e 3D-2. Le modifiche alla pianta organica dell'impianto sono evidenziate nell'Allegato MNS_7.

Si rileva che in quest'ultimo elaborato sono presenti, ma non evidenziate, le modifiche al parco compressori.

La richiesta è **accoglibile** con la prescrizione di trasmettere la Revisione della Planimetria 3D1-3D2 con Cartiglio riportante il titolo "*Planimetria Generale dello stabilimento - Stato attuale*", data e numero della revisione.

22.10. Modifiche allo SME2

La modifica richiesta si considera accoglibile alla luce dell'aggiornamento della strumentazione che, come indicato dal gestore, sarà costituita dagli stessi analizzatori di SME3 precedentemente valutato positivamente. Sono stati inviati i certificati QAL1 aggiornati.

Alla luce delle valutazioni presentate dal gestore, considerando che la norma UNI EN 17255 specifica, come indicato nella legislazione nazionale (DLgs 152/06), che l'incertezza calcolata in sede di QAL2 deve essere sottratta alle singole medie semiorarie per ottenere il valore di media validata sul breve periodo ((SSTA tabella A5 determination of validated short term average).

Nella tabella A7 viene specificato che la media su lungo periodo, se riferita al giorno, deve essere calcolata mediando i valori validati delle medie semiorarie (VSTA). A questo punto non si rilevano motivi ostativi rispetto alla richiesta del gestore che aveva chiesto di applicare l'incertezza calcolata in sede di QAL2 anche alle medie giornaliere.

Si precisa però che la detrazione deve essere eseguita solamente nella condizione di raffronto con il limite di emissione giornaliera qualora il valore medio (senza sottrazione dell'incertezza) supera il limite di emissione corrispondente.

In altre parole rimane valido il valore medio giornaliero senza sottrazione dell'incertezza per la valutazione dell'emissione media dell'impianto in quanto la media è il migliore descrittore della concentrazione reale a camino.

La sottrazione dell'incertezza dal valore medio identificando il limite inferiore dell'intervallo di confidenza, indica il valore di concentrazione che, con il 95% di probabilità, certifica il reale superamento del limite di emissione.

Si tratta quindi di due ambiti diversi; la media dei valori rimane rappresentativa per la valutazione generale degli impatti, mentre il limite inferiore dell'intervallo di confidenza certifica solo il reale superamento con la probabilità individuata dalla UNI EN 14181.

Di converso, stante l'applicazione dell'incertezza al valore medio, il limite superiore dell'intervallo di confidenza (valore medio + incertezza) può evidenziare valori medi inferiori al limite come media, ma superiori al limite con il 95% di probabilità.

Nel report del gestore pertanto, questi valori prossimi al limite (media+/-incertezza) dovranno essere connotati con un carattere di controllo che li distingue dai valori sicuramente superiori al limite (Conc-incertezza > limite di emissione) e dai valori sicuramente inferiori al limite (conc media+ incertezza < limite).

La richiesta è **accoglibile** con la prescrizione seguente:

Prima della messa in servizio delle modifiche allo SME di Backup (SME2 modificato) dovranno essere effettuate tutte le procedure di garanzia di qualità del dato analizzato previste dalla norma tecnica UNI EN 14181.

22.11. Variazione modalità di monitoraggio PCDD/F e PCB-DL

Alla luce delle considerazioni inviate dal gestore si valuta positivamente la possibilità di eseguire un controllo discontinuo in base alla UNI EN 1948-1 ogni 3 mesi, mantenendo la periodicità del campionamento sul lungo periodo con campionatore Amesa con cadenza mensile. Il Gestore ha presentato un PdMeC già allineato all'istanza.

La richiesta è **accoglibile**.

22.12. Variazione modalità calcolo del flusso di massa

La modifica riguarda le formule utilizzate per il calcolo del flusso di massa, su media mensile e media annua. Si **condividono** le motivazioni del Gestore.

La bozza dell'Allegato 1 è stata modificata con la modalità di calcolo corretta.

22.13. Modifica alle modalità di archiviazione dei data base

Con la modifica proposta il Gestore richiede di non prevedere nell'AIA (attualmente prescrizione n. 67) l'inutile stampa di report, anche in ragione del volume della documentazione, ed introdurre un sistema di back-up informatico, da effettuare semestralmente su Hard Disk esterni. Il sistema sarà comunque predisposto per eseguire, all'occorrenza, la stampa dei report.

La richiesta è **accoglibile**.

22.14. Modifiche alle modalità di scarico dei rifiuti liquidi

La modifica richiesta riguarda la modalità di scarico dei rifiuti liquidi che, allo stato attuale, prevede che le taniche ermetiche nelle quali tali rifiuti sono conferiti all'impianto vengano disposte su una piattaforma con pavimentazione in grigliato (in vetroresina) e svuotate manualmente nella sottostante vasca in AISI 316L.

Tenuto conto che, al fine di prevenire o comunque ridurre eventuali emissioni diffuse provenienti da tale fase si propone di:

- caricare le taniche contenenti rifiuti citotossici e citostatici (caratterizzati da EER 180108* e 180207*) sui nastri relativi ai contenitori "monouso", inviandole direttamente all'incenerimento;
- gestire le altre tipologie di rifiuti liquidi secondo quanto di seguito:
 - svuotamento a mezzo pompa aspirante direttamente dalla tanica alla vasca di accumulo che verrebbe dotata di copertura con apertura dedicata alla tubazione di scarico;

- trasferimento a mezzo pompa dalla vasca di accumulo al serbatoio di carico forno con attivazione gestita dal DCS in base ai livelli del liquido sia nella vasca di accumulo che nel serbatoio;
- prelievo del liquido dal serbatoio di carico mediante pompa dosatrice ed iniezione, per mezzo di lancia nebulizzatrice di alimentazione, nella zona compresa tra l'uscita del forno rotativo e il volume di post-combustione.

Si accoglie la proposta del gestore di modifica delle modalità di scarico dei rifiuti liquidi, con l'inserimento/modifica delle seguenti **prescrizioni**:

- i rifiuti liquidi citotossici e citostatici (caratterizzati da EER 180108* e 180207*), anche se conferiti in contenitori riutilizzabili, dovranno essere caricati sui nastri relativi ai contenitori "monouso" ed inviati direttamente a combustione ed i contenitori non potranno essere recuperati;
- i rifiuti liquidi, le carogne animali e gli scarti di tessuti animali devono essere gestiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i rifiuti liquidi, compresi quelli caratterizzati da codice EER 180108* e 180207*, non devono superare il quantitativo corrispondente al 10% del quantitativo massimo della portata oraria autorizzata,
 - b. l'alimentazione di carogne animali e scarti di tessuti animali non potrà superare il peso di 120 kg/ora.

23. nella seduta del 06.06.2024 la Conferenza di Servizi ha conseguentemente approvato la Bozza di AIA comprensiva degli allegati:
 - 23.1. Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"
 - 23.2. Allegato 2 "§ C.3 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - Bat conclusion - INCENERITORE e BREF trasversale sull'efficienza energetica"
 - 23.3. Allegato 3 "§ D.3.3 Piano di Monitoraggio e Controllo "
24. in data 07.06.2024, con nota acquisita al PG/2024/105062, il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio e il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
25. in data 10.06.2024, con nota PG/2024/105972, questa Agenzia ha trasmesso la bozza di AIA al Gestore, che ha presentato le proprie osservazioni in data 12.07.2024 con nota acquisita al PG/2024/137831, poi rettificata con nota del 29.08.2024 acquisita al PG/2024/156135;
26. in data 05.09.2024, con nota PG/2024/173658, questa Agenzia ha chiesto le controdeduzioni alle osservazioni del Gestore ad HERA S.p.A., che ha risposto con nota del 26.09.2024 acquisita al PG/2024/173429;
27. in data 26.09.2024, con nota PG/2024/173429, è stata convocata la seduta conclusiva di Conferenza di Servizi per il 11.10.2024;

28. la Conferenza del 11.10.2024 ha condiviso e approvato la risposta alle osservazioni del Gestore dettagliate nel relativo verbale di Conferenza conservato agli atti di Arpae;
29. conseguentemente, i contenuti dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", dell'Allegato 2 "§ C.3 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - Bat conclusion - INCENERITORE e BREF trasversale sull'efficienza energetica" e dell'Allegato 3 "§ D.3.3 Piano di Monitoraggio e Controllo" sono quelli risultanti dalla decisione sull'accoglimento delle osservazioni;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA il gestore ha calcolato e pagato le spese istruttorie per un importo pari a € 7.580,00 e che, a seguito della consegna della Bozza di AIA che ha messo in evidenza che le spese di istruttoria ammontano a € 8.280,00, ha provveduto al conguaglio;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito:

- dalla "Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019" che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti, pubblicata sulla gazzetta UE in data 03.12.2019;
- dal BRef Energy efficiency - february 2009 BAT per Energy Efficiency;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale allegata alla presente determinazione è composta dai seguenti allegati:

- Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"
- Allegato 2 "§ C.3 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - Bat conclusion - INCENERITORE e BREF trasversale sull'efficienza energetica"
- Allegato 3 "§ D.3.3 Piano di Monitoraggio e Controllo "

Visto che per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti il gestore è tenuto a presentare a favore di Arpae le garanzie finanziarie previste all'art. 208 comma 11 del D.Lgs. 152/2006;

Tenuto conto che gli importi e le modalità di presentazione delle garanzie sono stati indicati dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di G.R. n. 1991/2003 e n. 2281/2004;

Considerato che il calcolo delle garanzie finanziarie e le modalità con le quali prestarle è descritto al punto B2 dell'Allegato 1;

Dato atto che l'importo della garanzia finanziaria è stato determinato alla luce della normativa oggi vigente e potrà essere rideterminato e aggiornato in seguito all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative;

Considerato che il comma 8 dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevede che l'Autorizzazione Integrata Ambientale abbia validità di anni 16;

Dato atto che, dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 06.11.2024, la ditta Essere S.p.A. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*”;

Acquisiti al PG/2024/101312 del 03.06.2024 i certificati del Casellario Giudiziale dei rappresentanti l'impresa;

Considerato che l'attività IPPC presente nel sito è la seguente:

1. attività 5.2 : Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
 - per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
 - per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- *autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
- *autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..*

Ritenuto pertanto necessario, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizi, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Precisato che la durata della presente AIA è pari a 16 anni in quanto l'installazione è registrata EMAS (Registrazione n° IT-000165 con scadenza 22/04/2027);

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto il chiarimento del Direttore Generale del MASE del 05.11.2024 Prot. 200921 sull'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g del D.L. 153/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 “Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame a **Essere S.p.A.** per l'esercizio dell'installazione adibita a incenerimento di rifiuti di origine sanitaria pericolosi e non pericolosi con recupero energetico sito in via Carlo Zotti n. 32 in Comune di Forlì, riconducibile all'attività IPPC punto 5.2 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **accogliere** le modifiche non sostanziali elencate in premessa al presente atto ai punti n. **22.3, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 22.12, 22.13** alle motivazioni ivi precisate;
3. di **accogliere**, con prescrizioni integrate nell'Allegato 1 al presente atto, le modifiche non sostanziali elencate in premessa al presente atto ai punti n. **22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.9, 22.10, 22.14** alle motivazioni ivi precisate;
4. di **revocare** le determinazioni nn. DET-AMB-2016-506 del 07.03.2016, DET-AMB-2017-3045 del 15.06.2017, DET-AMB-2017-4363 del 17.08.2017, DET-AMB-2018-2043 del 27.04.2018, DET-AMB-2018-6802 del 28.12.2018, DET-AMB-2019-590 del 08.02.2019, DET-AMB-2019-1512 del 27.03.2019, DET-AMB-2020-21 del 07.01.2020, DET-AMB-2020-2866 del 22.06.2020, DET-AMB-2021-3052 del 17.06.2021 e DET-AMB-2022-3084 del 17.06.2022;
5. di **stabilire** che la presente autorizzazione **prende efficacia a far data dal 01.12.2024**;
6. di **approvare**:
 - a. Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"

- b. Allegato 2 “§ C.3 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - Bat conclusion - INCENERITORE e BREF trasversale sull'efficienza energetica”
- c. Allegato 3 “§ D.3.3 Piano di Monitoraggio e Controllo “

quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 7. di **dare atto** che gli Allegati riportati al precedente punto 6 sono stati predisposti tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;
- 8. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - a. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - i. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla “Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018”, in quanto già implementato nel presente atto;
 - ii. quando sono trascorsi **16 anni** dalla data di approvazione del presente atto;
 - b. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - i. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - ii. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 16 anni** dalla data di approvazione del presente atto;
 - iii. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
- 9. di **stabilire che**, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € **367.500,00** (€ 320.000,00 + € 37.500,00 + € 10.000,00);
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della presente AIA maggiorata di due anni;

- c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- f) il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- g) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
- h) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- i) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta l'inefficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la sua revoca, previa diffida;
10. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- a. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", Allegato 2 "§ C.3 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - Bat

conclusion - INCENERITORE e BREF trasversale sull'efficienza energetica", Allegato 3 "§ D.3.3 Piano di Monitoraggio e Controllo;

- b. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
 - c. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
 - d. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
11. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- a. *autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
 - b. *autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
 - c. *autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
12. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati negli Allegati 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", Allegato 2 "§ C.3 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - Bat conclusion - INCENERITORE e BREF trasversale sull'efficienza energetica" e 3 "§ D.3.3 Piano di Monitoraggio e Controllo";

13. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
14. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24.04.2008;
15. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
16. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
17. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
18. di **fare salvi**:
- a. i diritti di terzi;
 - b. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c. quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - d. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
19. di **dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
20. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al gestore ESSERE S.p.A.;
21. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;

22. di **precisare** che il presente atto e i relativi Allegati saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;
23. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì, a HERA S.p.A., all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad ATERSIR e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.